Gennaio

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI STEFANO

2009

SUPPLEMENTO

Speciale
Manovra di fine anno

A differenza degli anni scorsi, la Finanziaria 2009 - non a caso ribattezzata "*light*" dagli organi di stampa - presenta poche disposizioni di interesse fiscale per imprese e persone fisiche.
Non va tuttavia dimenticato che non mancano altri provvedimenti collaterali alla Manovra di bilancio (antecedenti, successivi, di completamento, collegati o di attuazione) che, complessivamente considerati, non si discostano dalle Finanziarie "massicce" cui da tempo eravamo abituati.
Oltre al D.L. n.112/08 della scorsa estate, riepiloghiamo gli ultimi provvedimenti di maggiore interesse:

Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (**decreto *c.d. anti crisi***), in vigore e in attesa di conversione in legge.

Legge n.203 del 22 dicembre 2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge finanziaria 2009 vera e propria**), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.285/L alla G.U. n.303 del 30 dicembre 2008 e in vigore.

Decreto Legge n.207 del 30 dicembre 2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (**decreto *c.d. mille proroghe***), in vigore e in attesa di conversione in legge.

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008: Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese, in vigore già per i bilanci 2008.

Per avere un quadro completo ed evitare di "perdere la bussola", è opportuno riassumere le novità contenute nei citati provvedimenti, distinguendo le seguenti categorie o materie:
- Imprese;
- Persone fisiche;
- Iva;
- Accertamento e riscossione

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE IMPRESE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le imprese, previste dai provvedimenti di fine anno.

Restituzioni dei minori acconti versati lo scorso mese di dicembre 2008

Il decreto *c.d. milleproroghe* rinvia al 31 marzo 2009 (la precedente scadenza era il 31.12. 08) il termine per l'emanazione del provvedimento con cui saranno rese note le modalità con cui restituire i minori acconti versati lo scorso mese di dicembre, mediante il recupero con compensazione.

Riallineamenti e rivalutazioni

Il D.L. n.185/08 introduce la possibilità di operare dei riallineamenti (a pagamento) dei valori fiscali (minori) ai valori civili (maggiori), ottenendone il riconoscimento fiscale, oltre che la possibilità di operare una rivalutazione (civile e fiscale) del valore degli immobili.
In particolare, le possibilità risultano le seguenti.

1. Riallineamento ai fini Ires, Irap ed addizionali, delle divergenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione degli Ias ed ancora esistenti alla data dell'inizio del secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.07;
2. Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%;
3. Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione a beni diversi da quelli di cui al punto precedente, con pagamento delle normali imposte;
4. Rivalutazione, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, del valore dei beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.08. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, in sospensione d'imposta; si applica un'imposta sostitutiva del 10% (ammortizzabili) e 7% (ammortizzabili). È anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura pari al 10%. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, è riconosciuto a

decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata. La cessione anticipata del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l'effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

Valutazione dei titoli per il periodo 2008

I soggetti che non adottano gli Ias, in deroga ai criteri di valutazione prescritti, possono non svalutare gli investimenti non durevoli in titoli (esempio: azioni e obbligazioni), per effetto della situazione eccezionale di turbolenza dei mercati.
Le medesime regole sono applicate al settore assicurativo, con l'obbligo di accantonare utili per un ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Deducibilità Irap e altre novità sul tributo regionale

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell'Irap di competenza, forfetariamente riferita all'imposta dovuta:

- sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.08, hanno presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.
Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.08 non avessero già presentato l'istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 mesi di cui all'art.38 del DPR n.602/73.
I rimborsi saranno effettuati nei limiti di un prefissato ammontare di risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Ad oggi non è chiaro se la deduzione sia da quantificare in modo uguale per il 2008 e gli anni precedenti, se l'importo del 10% sia un forfait che già rappresenta la quota idealmente riferibile al costo del lavoro e agli interessi passivi, se si applichi il criterio della competenza o della cassa.
Non appena saranno disponibili chiarimenti, specialmente sulle pratiche per il recupero del pregresso, lo studio provvederà a fornire tempestiva informazione.
Viene invece rinviato al 2010 il procedimento di regionalizzazione dell'Irap ad opera del decreto mille proroghe; lo stesso provvedimento sancisce il definitivo assestamento dell'aliquota dell'1,9% per il settore dell'agricoltura e della pesca.

Imprese di autotrasporto

Previsti, dalla Finanziaria 2009, vari interventi di supporto per le imprese di autotrasporto conto terzi. In particolare:

- le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di €300 per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art.66, co.5, primo periodo del Tuir, spetta anche per i trasporti

personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

- Saranno rideterminati gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art.51, co.5, Tuir) per le indennità di trasferta o missione fuori dal territorio comunale, percepite nel 2009 da dipendenti addetti alla guida di imprese di autotrasporto; inoltre, verranno quantificati in misura superiore gli importi della deduzione forfetaria di cui le imprese di autotrasporto possono beneficiare, in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese sostenute, in occasione delle trasferte fuori comune dai propri dipendenti
- Nel limite massimo di spesa di €30 milioni, sarà determinata la percentuale di spese per lavoro straordinario degli addetti alla guida dipendenti di imprese di autotrasporto che non concorre alla formazione del redito di lavoro dipendente ed alla formazione dell'imponibile previdenziale. Le predette somme, invece, rilevano per la loro interezza ai fini della determinazione della imposta sostitutiva per la detassazione degli straordinari, *ex* D.L. n.126/08
- Nel limite di spesa di €40 milioni, verrà attribuito un credito di imposta corrispondente ad una quota parte della tassa di possesso pagata per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per attività di autotrasporto conto terzi. Il credito di imposta: è fruibile in compensazione ma non è rimborsabile, non concorre alla formazione dell'imponibile Ires, Irpef e Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 109, co.5 del Tuir

Trasmissione telematica delle ritenute e contributi Inps

Il decreto mille proroghe rinvia al 2010 il decollo della trasmissione mensile dei dati relativi alle ritenute ed ai contributi relativi ai compensi erogati dai sostituti di imposta.

Presentazione dei bilanci anche in formato XBRL

Pubblicato il DPCM che detta le linee guida per il deposito dei bilanci anche in formato XBRL; la novità interesserà già i bilanci dell'anno 2008, con esclusione di quelli dei soggetti di più rilevanti dimensioni (società quotate, società che redigono il bilancio consolidato, ecc.).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'IVA

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità di fine anno che interessano il comparto dell'imposta sul valore aggiunto.

Iva di cassa

Il decreto n.185/08 introduce, a decorrere dal 2009, un meccanismo che subordina la esigibilità dell'Iva (soggetto che emette la fattura) e la detrazione del tributo (soggetto che riceve la fattura) all'effettivo pagamento del corrispettivo.
La disposizione non è ancora operativa, in quanto attende il via libera degli organi comunitari ed un decreto attuativo che stabilirà le regole applicative, oltre che il volume d'affari massimo entro il quale è possibile profittare della facoltà della sospensione.
Ad oggi, è certo che non potranno usufruire del meccanismo coloro che si interfacciano con i privati (mancherebbe, infatti, il punto di equilibrio nella sospensione della detrazione del tributo), chi si trova in regime speciale Iva, oltre che le operazioni ove l'Iva è assolta con il meccanismo della inversione contabile.
Sembrerebbe che il nuovo meccanismo sia facoltativo, e la scelta venga esplicitata dal soggetto attivo mediante specifica indicazione dell'applicazione del regime sulla fattura emessa.
E' in ogni caso, opportuno che le imprese si attrezzino per fronteggiare tale novità, in quanto, pur non volendo applicare il regime sulle fatture emesse, potrebbero sempre ricevere fatture di acquisto con detrazione sospesa sino al pagamento. A tali documenti sarà opportuno riservare la dovuta attenzione nella prima fase di rodaggio delle procedure.
Lo Studio provvederà a fornire ulteriori informative non appena saranno disponibili novità al riguardo.

Proroga riduzione aliquota Iva al 10% al 2011 sui servizi edili

La Finanziaria per il 2009 ha prorogato, sino al 2011, la possibilità di applicare l'aliquota Iva ridotta del 10% alle prestazioni di servizio aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.31, co.1, lett.a), b), c) e d) della L. n.457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L'agevolazione si applica nei limiti del valore dei beni significativi, così come dettagliato nel DM del 29.12.99

Accorpamento dell'aliquota Iva nel settore dei servizi televisivi

I servizi radiotelevisivi sono tutti assoggettati ad Iva del 20%, a prescindere dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) e dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

Abrogazione di disposizioni inutili

Il decreto n.185/2008 ha abrogato:

- le norme relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
- le norme relative all'obbligo di introdurre una *memory card* delle operazioni effettuate per il tramite di distributori automatici.

Tali disposizioni, a dire il vero, non sono mai state rese operative, in quanto prive dei necessari provvedimenti attuativi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le persone fisiche e le famiglie, previste dai provvedimenti di fine anno.

Bonus famiglie a basso reddito

Il D.L. n.185/08 ha previsto l'introduzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (da un minimo di €200,00 ad un massimo di €1.000,00), scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo, alla tipologia ed all'ammontare del reddito prodotto.
La spettanza del bonus può essere verifica con riguardo al periodo 2007 o 2008 ed è subordinata alla presentazione di una apposita domanda al sostituto di imposta oppure all'Agenzia delle Entrate (mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).
Le istanza vanno inviate in forma telematica, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, secondo specifiche procedure.
Lo Studio rimane a disposizione per supportare i soggetti che volessero verificare la spettanza del bonus e provvedere alla richiesta; in tal caso, contattare

che fornirà i primi ragguagli per la verifica preventiva della situazione familiare e fornirà l'elenco delle informazioni richieste.

Detrazioni Irpef per risparmio energetico

In via generale, va detto che l'*imprinting* dell'esecutivo – in relazione ai *bonus* ed ai crediti di imposta – è quello di subordinare la concessione di qualsiasi sconto fiscale alla esistenza di apposita copertura finanziaria. Da ciò discendono le misure previste dal D.L. n.185/08 che, anche in tema di detrazione per interventi di risparmio energetico, prevede la necessità di inviare apposita istanza all'Agenzia, al fine di ricevere il via libera subordinato alla esistenza residua di fondi.
Al riguardo, secondo la situazione esistente al momento (il Governo ha promesso un *dietro front* in relazione al periodo 2008, spalmando però il beneficio su 10 anni, ma è necessario attenderne la ufficializzazione), bisogna procedere come segue:

- **in relazione agli interventi del 2008**, dovrebbe essere necessario l'invio di una istanza telematica nel periodo dal 15.01 al 27.02.09; nel caso di incapienza dei fondi è prevista, per le sole persone fisiche, una possibilità di recupero che tramuta il 55% in un 36%;
- **in relazione agli interventi per il 2009 e 2010**, sarà necessario inviare l'istanza di richiesta di accesso al *bonus* nel periodo dal 01.06 al 31.12 di ciascun anno, ed attendere la conferma.

Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.
Raccomandiamo i clienti che avessero operato interventi di risparmio energetico per l'anno 2008 di voler prendere contatto con lo Studio dopo la metà del mese di gennaio 2009, al fine di poter

essere aggiornati non appena si avranno notizie in relazione ad eventuali adempimenti che fossero necessari per conservare il beneficio fiscale.
Per i clienti che volessero intraprendere interventi di risparmio energetico per il 2009 o 2010, raccomandiamo di prendere contatto con lo studio al fine di predisporre in anticipo tutti gli accorgimenti necessari.

Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva

Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato anche per il 2011, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.12) una unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.
Prorogata al 2011 anche la riduzione dell'aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.

Proroga *bonus* asili nido

Entra a regime la detrazione Irpef per le spese di frequenza degli asili nido; come nel passato, anche per l'anno 2008 e successivi, sarà possibile ottenere un beneficio fiscale pare al 19% di una spesa massima di €632,00 per ciascun figlio (sconto fiscale pari ad un massimo di €120,00 per figlio.
Come di consueto, è necessario conservare la documentazione da produrre per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Proroga bonus abbonamenti mezzi pubblici

Un anno in più per godere della detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute, nel massimo di €250,00 ed entro il 31 dicembre 2009, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione massima è pari a €47,50.
La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone considerate familiari a carico (comma 2, art.12, Tuir).

Proroga detrazione fiscale per spese di aggiornamento degli insegnanti

Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non si ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico (fino ad un importo massimo di €500) per l'autoaggiornamento e per la formazione. La detrazione massima è pari a €95,00.

Detassazione degli straordinari

Riproposto, anche per il 2009, il meccanismo di tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le modalità di accertamento.

Studi di settore

Il decreto legge n.185/08 ha previsto la possibilità di revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi.
La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.
Si tratta, in sostanza, di attendersi l'introduzione di un correttivo congiunturale che dovrebbe rappresentare una sintesi delle difficoltà economiche patite dal mercato durante il 2008.
Ad oggi, possiamo aggiungere che nessuna traccia dell'intervento si rinviene nei 69 studi di settore validati nel mese di dicembre e pubblicati sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 31.12.08.
Sarà pertanto necessario attendere il funzionamento del nuovo software Gerico. che, presumibilmente, sarà disponibile solo dopo il mese di marzo 2009.

Ravvedimento operoso

Il D.L. n.185/08 ha ridotto il costo del ravvedimento operoso, modificando come segue l'art.13 del D.Lgs. n.472/97:

- da 1/8 ad 1/12 del minimo, la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (la sanzione è ridotta al 2,5%);
- da 1/5 ad 1/10 del minimo, la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (nel caso del tardivo pagamento, la sanzione è ridotta dal 6% al 3%);
- da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (la sanzione di €258 per dichiarazione si riduce a €21,50).

Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti perfezionati dal 29 novembre 2008, indipendentemente dal momento in cui è stata compiuta la violazione cui si pone rimedio.

Compensazioni indebite

In via preventiva va rammentata l'abrogazione della disposizione (peraltro mai operativa) che subordinava la possibilità di effettuare compensazioni per importi superiori a €10.000 all'invio di una richiesta di autorizzazione telematica all'Agenzia delle Entrate.
Al fine di contrastare l'indebita pratica dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che:

- sia concesso un termine di 8 anni (31.12 dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo) per la notifica del provvedimento di contestazione; ciò vale per anche per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.08;
- l'indebita compensazione sia colpita con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, similmente a quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione (in precedenza si applicava il 30%);
- in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, sia possibile l'utilizzo della riscossione coattiva mediante ruolo straordinario;
- siano applicati i termini per l'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento definitivo, per la notifica delle cartelle di cui sopra.

Definizione degli inviti al contraddittorio

Si introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio, similmente a quanto già avvenuto per i processi verbali (Pvc).
Nello stesso avviso, pertanto, al contribuente è fornita la rappresentazione della pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa, nonché l'invito ad aderire. Il contribuente ha la possibilità di definire i contenuti dell'invito, usufruendo della ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni e della possibilità di pagamento rateale senza garanzie fideiussorie.
La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio può essere effettuata utilizzando l'apposito modello per la domanda di definizione del Pvc.
La novità si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Per legare tale disposizione alla materia degli studi di settore, viene introdotta nella L. n.146/98 una disposizione che prevede l'inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.
Eventuali accertamenti analitico presuntivi potranno essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, €50.000.

La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie ed in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma